





Roma, 22 dicembre 2021

n.66/2021



FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA

Segreteria Generale

Via Napoli, 51 - 00184 ROMA - Tel. 06 48.28.232 - fax 06 48.28.090 www.confsal-unsa.it info@confsal-unsa.it



Firmata la "preintesa" per il rinnovo del CCNL 2019-2021

Una sintesi per una lettura veloce del CCNL 2019-2021

La firma della preintesa che precede di poco la firma della Ipotesi di Accordo si rende necessaria in considerazione dei richiami e delle implicazioni della legge di bilancio per il 2022, in corso di approvazione parlamentare, su alcune previsioni contrattuali.

Gli elementi caratterizzanti della preintesa:

1) Nuovo ordinamento professionale

- a. Con nuove progressioni economiche all'interno delle Aree
- Progressioni tra le Aree e, per un periodo transitorio, anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno con risorse che non gravano sui FRD
- c. Nuova struttura tabellare con lo Stipendio tabellare di Area e con l'Indennità di Amministrazione di Area
- d. Creazione di una nuova Area professionale denominata "Area delle Elevate Professionalità".

2) Posizioni organizzative

- a. Incremento valore massimo, ulteriormente incrementabile in sede di contrattazione integrativa.
- 3) Ferie: uniformata al 30 giugno dell'anno successivo la possibilità di fruire delle ferie non utilizzate nell'anno di maturazione.

4) Permessi retribuiti

- a. I giorni di permesso (otto per anno) previsti per la partecipazione a concorsi ed esami possono essere utilizzati anche per gli esami da sostenere nelle procedure per le progressioni tra le aree
- b. I permessi per matrimonio anziché doverne fruire entro i 45 giorni dall'evento possono iniziare entro 45 giorni dalla data del matrimonio
- 5) Permessi retribuiti per particolari motivi personali e familiari: la modifica consente la fruizione nella stessa giornata con altre tipologie di permessi fruibili ad ore purché non siano consecutivi
- 6) Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici: la modifica consente la fruizione di tali permessi nella stessa giornata con i permessi di cui all'art. 33 L. 104/92 e con i permessi e i congedi disciplinati dal dlgs 151/2001.
- 7) Congedi dei genitori







- La modifica consente la fruizione dei giorni di congedo per ogni figlio (casi di parto gemellare)
- b. La modifica regolamenta la fruizione e il computo del congedo quando fruito ad ore.
- 8) Assenze per malattia: vengono ridotti da 15 a 10 giorni i periodi interessati alla decurtazione della indennità di amministrazione/ente in caso di assenza per malattia.
- 9) Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita: vengono implementate le causali che danno diritto all'intero trattamento economico.
- 10) Copertura assicurativa: un nuovo articolo contrattuale grazie al quale la copertura assicurativa può essere estesa a tutto il personale, indipendentemente dall'area di appartenenza, che in ragione dell'attività svolta è richiesta l'iscrizione ad ordini o collegi professionali o il possesso di abilitazione professionale equipollente.
- 11) Lavoro a distanza: viene regolamentata contrattualmente tale tipologia di prestazione lavorativa, la sua gestione in modalità agile (accesso/accordo individuale/articolazione della prestazione/formazione) e viene introdotta la tipologia del lavoro a distanza denominata "lavoro da remoto".
- 12) Struttura della retribuzione, rilevanti modifiche con:
 - a. Lo stipendio tabellare di area
 - b. L'Indennità di amministrazione di Area (diversificata fra i Ministeri in ragione della storia pregressa)
 - c. Il "Differenziale stipendiale": nell'ambito del quale confluiranno
 - i. La differenza fra maturato stipendiale individuale (ex fasce retributive) e stipendio tabellare di Area
 - ii. La differenza fra maturato di Indennità di Amministrazione individuale (ex fasce retributive) e Indennità di Amministrazione di Area
 - iii. Le future "progressioni economiche" che si acquisiranno nel prosieguo della carriera lavorativa
- 13) Elemento perequativo della retribuzione: con questo CCNL l'elemento perequativo viene conglobato nello stipendio tabellare.
- 14) **Progressioni economiche all'interno delle Aree**: un sistema di crescita economica correlato all'avvento del nuovo ordinamento professionale, nei seguenti termini:
 - a. N° 5 progressioni individualmente possibili per il personale dell'Area dei Funzionari
 - b. N° 5 progressioni individualmente possibili per il personale dell'Area degli Assistenti
 - c. N° 2 progressioni individualmente possibili per il personale dell'Area degli Operatori

Il valore di ogni progressione sarà univoco per ogni Area con i seguenti importi annuali:

- a. € 2.250,00 per ogni progressione per l'Area dei Funzionari
- b. € 1.250,00 per ogni progressione per l'Area degli Assistenti
- c. € 800,00 per ogni progressione per l'Area degli Operatori.

Il sistema delle nuove progressioni economiche si applica a tutto il personale indipendentemente dalla fascia retributiva posseduta all'entrata in vigore del CCNL 2019-2021 e si baserà sui seguenti elementi:

I. Media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite con un peso non inferiore al 40% del totale







- Esperienza professionale maturata con un peso non superiore al 40% del totale
- III. Ulteriori criteri da definire in sede di contrattazione integrativa
- IV. Per il personale che non abbia conseguito progressioni economiche da più di sei anni è possibile attribuire un punteggio aggiuntivo complessivamente non superiore al 3% della somma dei punteggi di cui ai precedenti punti II. e III.
- 15) **Progressioni tra le Aree**: grazie alla nuova previsione contrattuale è possibile la progressione da una Area a quella immediatamente successiva con la riserva del 50% dei posti disponibili, con una procedura comparativa basata:
 - a. Sulla valutazione positiva conseguita negli ultimi tre anni
 - b. Sull'assenza di provvedimenti disciplinari
 - c. Sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso dall'esterno
 - d. Inoltre in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale, e fino al 31/12/2024, la progressione tra le aree avviene con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno. In particolare per queste procedure gli elementi di valutazione, ai quali non può essere attribuito un peso inferiore al 25%, saranno:
 - i. Esperienza maturata nell'area di provenienza
 - ii. Titolo di studio
 - iii. Competenze professionali.
- 16) Indennità di Amministrazione: l'avvento della Indennità di Amministrazione di Area, con il differenziale fra quanto maturato e la nuova indennità che confluisce nel "Differenziale stipendiale", porta con se due effetti positivi:
 - a. Il miglioramento della base pensionabile utile al calcolo della pensione
 - b. L'abbassamento del trattamento economico preso a riferimento per determinare la trattenuta in caso di assenza per malattia.

17) Area delle Elevate Professionalità

- a. La nascita di questa Area risponde alle aspettative e prospettive, professionali ed economiche, del mondo del lavoro pubblico che hanno considerato mortificante la mancata omogenizzazione con il mondo del lavoro privato dove da decenni è prevista l'Area Quadri; in più la nascita di questa Area rende ancora più attrattivo il lavoro pubblico
- b. Una struttura retributiva che nel suo complesso può raggiungere i 70.000 euro annui con:
 - i. uno stipendio tabellare di 35.000 euro annui
 - ii. una retribuzione di posizione minima e massima, rispettivamente 11.000 e 29.000 euro annui
 - iii. una retribuzione di risultato alla quale deve essere destinato almeno il 15% delle risorse disponibili alle Amministrazioni per la retribuzione di posizione e di risultato.

18) Risorse per la Contrattazione Integrativa FRD

 a. Positiva la destinazione di quota parte delle risorse contrattuali ad incremento dei FRD







- b. Positiva la possibilità di superare il vincolo dei tetti alle risorse dei FRD, pur anche se nel limite dello 0,22% della massa salariale di ogni Amministrazione
- 19) Indennità per specifiche responsabilità: la novità contrattuale consente l'attribuzione di una indennità, per un importo annuale massimo di 1.000 euro, al personale dell'Area degli Assistenti per specifiche responsabilità.
- 20) Welfare Integrativo: è stata integrata la normativa contrattuale previgente prevedendo un rilancio delle polizze sanitarie integrative attraverso l'istituzione e/o l'adesione a fondi già esistenti.
- 21) Contrattazione Integrativa: sono state rafforzate le materie delle relazioni sindacali e ampliate le materie oggetto di contrattazione e fra queste, solo per citarne una, l'individuazione delle famiglie professionali e delle relative competenze professionali.
- 22) Dichiarazioni congiunte: alcune di valore chiarificatore e/o interpretative e altre impegnative fra le parti (Aran/OOSS), fra queste ultime la n° 4 relativa al personale di nazionalità italiana assunto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari per il quale personale ci sarà una apposita sequenza contrattuale per definire le norme di raccordo per l'applicazione del nuovo sistema di classificazione e del trattamento economico.
- 23) Incrementi dello stipendio tabellare: dato un valore medio di 104 euro mensili, abbiamo una distribuzione fra incrementi dei tabellari stipendiali e quota parte destinata ad incrementare le risorse dei FRD; gli incrementi dei tabellari hanno come riferimento la fascia retributiva F1 dell'attuale Terza Area con un importo mensile a regime di 84 euro con un riflesso di un incremento medio del 4,31% di tutti i tabellari.

Ricordiamo, infine, che continuano a vivere tutte le norme contrattuali previgenti non direttamente abrogate e/o sostituite dal CCNL 2019-2021 e anche in tal senso acquistano ulteriore rilevanza le cosiddette "Clausole speciali" per Ministeri, Agenzie Fiscali, Enti Pubblici non Economici, CNEL, ENAC e AGID con le quali si conservano alcune norme caratterizzanti dei singoli settori.